



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

DETERMINAZIONE N. 160 del 15/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITÀ DI PESCA DILETTANTISTICA DELLE ACQUE DI TIPO B DEL BACINO DENOMINATO "N° 13 - PROVINCIA DI SONDRIO", AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2/2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia, con Regolamento regionale 15 gennaio 2018 - n. 2 "Regolamento di attuazione del titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)" ha individuato, tra i bacini di pesca con caratteristiche idrobiologiche omogenee, il bacino denominato "n° 13 - Provincia di Sondrio", interamente ricadente nel territorio di competenza dell'Amministrazione provinciale di Sondrio;
- l'articolo 12 (Disposizioni per l'esercizio della pesca a livello di bacino di pesca) del sopracitato Regolamento, prevede che la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, determini le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca dilettantistica con provvedimento adottato dal dirigente provinciale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat;
 - con Delibera del Consiglio Provinciale n° 46/2012 è stata rinnovata fino al 15 febbraio 2023 la concessione di piscicoltura delle acque pubbliche della provincia di Sondrio all'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio con esclusione del lago artificiale di Venina, delle acque del lago di Mezzola, del Pozzo di Riva e del canale che li collega;
 - con successiva Delibera del Consiglio Provinciale n° 15/2014, a seguito di rinuncia del precedente concessionario, anche le acque del lago artificiale di Venina sono state concesse a scopo di piscicoltura all'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio;
 - le acque provinciali sono classificate, ai sensi dell'art. 137 della l.r. 31/2008:
 - Acque di tipo A: Lago di Mezzola
 - Acque di tipo C: Pozzo di Riva e canale di collegamento con il Lago di Mezzola
 - Acque di tipo B: tutte le restanti acque del bacino, coincidenti con le acque in concessione all'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio;

VISTO le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca dilettantistica nelle acque di tipo B, contenute nel regolamento di pesca – stagione 2019- del concessionario U.P.S. della provincia di Sondrio, esaminate dalla consulta provinciale della pesca in data 13 febbraio 2019;

DETERMINA

1. di approvare le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca dilettantistica nelle acque provinciali classificate di tipo B, allegate al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia e ai membri della consulta provinciale pesca.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITÀ DI PESCA DILETTANTISTICA NEL BACINO N. 13 – PROVINCIA DI SONDRIO

Specifiche tecniche di dettaglio per le acque di tipo B

NORME DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER LE ACQUE SALMONICOLE NORMALI E SPECIALI

GIORNI DI PESCA CONSENTITI

La pesca è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica e nei giorni di festività nazionale riconosciuta, nonché il martedì nelle zone turistiche, nel lago di Livigno e nel bacino della Val di Lei.

STAGIONE DI PESCA

La stagione di pesca alla trota e al salmerino è permessa dalla seconda domenica di marzo con inizio alle ore 6. Successivamente è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto del sole. La stagione di pesca termina la 2ª domenica di ottobre. La pesca del temolo è consentita dalla 2ª domenica di maggio alla 2ª domenica di ottobre; in tale periodo è consentita la pesca a camolera nei fiumi Adda e Mera fino al limite del primo ponte o briglia dei relativi affluenti. Tale tecnica non è consentita nel tratto di Adda dallo sbarramento del Baghetto al ponte di Boffetto. La pesca nei laghi alpini, bacini artificiali e loro immissari è consentita dal 2 giugno alla 2ª domenica di ottobre, eccezione fatta per il lago di Livigno e il bacino di Val di Lei ove la pesca è consentita dal 1º maggio.

TERMINE DI RESTITUZIONE (OBBLIGATORIA) DEL LIBRETTO SEGNA PESCI

La restituzione del libretto segna catture debitamente compilato come da istruzioni contenute nel medesimo dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il termine ultimo del 15/03/2020. La mancata riconsegna entro tale data o la sua incompleta o irregolare compilazione comporterà l'applicazione d'ufficio della sanzione di € 51,33 prevista dall'art. 147 lett. "1" della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e successive modifiche.

CATTURE GIORNALIERE -MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Il limite giornaliero di catture è stabilito in 5 capi di cui non più di 2 temoli. Il numero massimo di temoli trattenibili durante la stagione è di 15 capi. Per ogni cattura, si provveda immediatamente ad effettuare la registrazione sull'apposito tesserino segna pesci, o tessera "zone Speciali" / "Turistiche", o permesso "Giornaliero" seguendo scrupolosamente le norme indicate nei permessi stessi.

È fatto obbligo di cessare l'attività di pesca al raggiungimento del numero di capi sopra indicati o di 5 kg complessivi di pesce (comprese le specie ittiche contemplate dal Regolamento Regionale).

Sul fiume Mera, fermo restando il limite giornaliero di 5 catture, sono trattenibili massimo due trote fario.

MISURE MINIME

Le misure minime sono così stabilite:

- a. Trota fario nel fiume Adda a valle della zona No Kill della Val Pola sino al confine con le provincie di Lecco e Como compresi gli affluenti sino al primo ponte o briglia cm. 30
- b. Trota fario nel fiume Mera dal confine di Stato fino al lago di Novate Mezzola compresi gli affluenti sino al primo ponte o briglia cm 30 (**trattenibili max. 2 al giorno**)
- c. Trota fario nei torrenti, fossi, laghi alpini e restanti tratti del fiume Adda cm 25
- d. Trota iridea cm 25
- e. Trota marmorata e suoi ibridi: è vietato il trattenimento in tutte le acque in concessione
- f. Temolo cm 40
- g. Temolo nei bacini di Isola e di Montespluga cm 37
- h. Salmerino cm 22

SISTEMI DI PESCA: ESCHE ED ATTREZZI CONSENTITI

I sistemi e gli attrezzi consentiti sono esclusivamente:

- Canna singola con o senza mulinello
- Sistema a moschera con galleggiante terminale con un massimo di tre mosche
- Sistema a mosca con coda di topo o tenkara o valesiana con un massimo di tre mosche (**fatta eccezione per la zona di fascia "A" di PIATEDA**)
- Sistema a spinning con l'uso di cucchiaini, pesciolini finti ed esche in silicone
- Sistema a camolera con un massimo di tre camole (vietato nella zona di protezione del temolo dalla traversa del Baghetto sino al ponte di Boffetto)
- Tutti gli ami dovranno essere privi di ardiglione ad eccezione della pesca con sistema a camolera

DIVIETI

È severamente vietato:

- l'esercizio della pesca nelle strutture adibite a passaggio per pesci, dai ponti, dalle dighe e nelle zone recintate delle stesse
- lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi
- esercitare la pesca in vece di altri pescatori
- l'uso del guadino salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato
- l'utilizzo di qualsiasi tipo di galleggiante diverso dagli specifici indicatori di abboccata nella pesca con coda di topo
- zavorrare il terminale della coda di topo
- sostituire il pesce detenuto vivo con altro catturato successivamente
- qualsiasi forma di pasturazione

- l'uso e la detenzione di uova di pesce e di larve della mosca carnaria
- la pesca con pesce naturale vivo o morto ad eccezione dei laghi alpini dove sia presente il bamalo (sanguinerola)
- l'uso di qualsiasi tipo di pasta
- cedere o ricevere da terzi sul luogo di pesca pesce allamato o pescato
- qualsiasi tipo di pesca da natante e il suo uso per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili
- la pesca subacquea
- la pesca a strappo
- pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio
- detenere temoli o trote in zone ove la cattura di tali specie è vietata
- detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti
- effettuare gare di pesca senza autorizzazione dell'Unione Pesca Sportiva o in violazione di quanto previsto dallo specifico regolamento gare approvato da quest'ultima. È altresì vietata l'immissione di materiale ittico senza autorizzazione dell'Unione Pesca Sportiva. Durante le gare di pesca, ai partecipanti è consentito l'utilizzo di ami muniti di ardiglione. Dal termine di qualsiasi gara di pesca, per il periodo di un'ora, è sempre vietata ogni forma di pesca nel tratto interessante il campo di gara. È fatto obbligo alla Società organizzatrice della manifestazione di rimuovere, al termine della gara, la segnaletica utilizzata durante la stessa e costituita da materiali di qualsiasi natura.

Inoltre:

- durante il periodo di riproduzione del temolo è vietato pescare i pesci in evidente stato di frega ed è vietato l'ingresso in acqua nelle aree interessate da visibili freghe
- in caso di cattura di esemplari che vengono rimessi in libertà è fatto obbligo, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierli dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza. Per lo svolgimento delle operazioni di rilascio del pesce è consentito l'ingresso in acqua nelle immediate vicinanze della riva

ZONE DI PROTEZIONE ASSOLUTA

È vietato esercitare la pesca in ogni forma nelle zone di divieto assoluto (palinate con cartelli rossi e qui di seguito elencate):

- Torrente Frodolfo a monte del ponte S. Caterina nonché tutte le acque comprese nel Parco Nazionale dello Stelvio, fatta eccezione per quelle incluse per la prima volta con il D.P.R. 23 aprile 1977
- Torrente Foscagno: da via Producena sino a confluenza torrente Viola
- **Torrente Cadangola: da via Producena sino 500 metri a monte della confluenza torrente Viola**
- Torrente Roasco: da scarico centrale A2A sino a confluenza F. Adda
- Roggia di Bolladore, roggia di Pradella (Sondalo), roggia dei Turchi (Le Prese)
- Fiume Adda: a valle dello sbarramento di Sernio sino alla passerella
- Torrente Belviso: da curva Barezgasse a diga di Frera
- Torrente Aprica: da località Madonnina sino al ponte contrada Liscidini
- Torrente Valfontana: da briglia località Giassosa sino a Piana dei Cavalli
- Torrente Valfontana: da briglia località Fobbia a monte fino a briglia località Bragnosa
- Fiume Adda: dalla foce del torrente Valfontana allo sbarramento del Baghetto
- Canale Boffetto (scarico centrale Enel di Piateda fino a confluenza in Adda)
- **Torrente Mallerò: a monte e a valle della struttura per la risalita dei pesci (zona segnalata)**
- Fiume Adda: sino al termine della zona palinata a monte e a valle della scala di rimonta dei pesci sulla traversa di Ardenno dell'Enel
- Torrente Masino: da ponte statale di Ardenno sino a sfocio in Adda
- Torrente Bitto: a monte del ponte Promor sino a ponte San Giovanni
- Torrente Cosio: dal ponte sulla SS 38 a valle sino a ponte sulla strada Provinciale per Traona
- Ex canale ENEL in sponda orografica sinistra sito nella zona di fascia A di Traona
- Fiume Mera allo sfocio nel lago di Novate Mezzola coincidente con la Riserva Naturale Pian di Spagna e lago di Mezzola
- Torrente Acqua Fraggia: dal ponte sulla statale n. 37 del Maloia a valle sino allo sfocio nel fiume Mera
- Meretta n. 5: dal depuratore di S. Cassiano a valle sino al ponte località stazione ferroviaria di Somaggia
- Torrente Liro: da 100 metri a monte ponte Snam fino a ponte per Val Febbraro
- Torrente Liro: da ponte di Portarezza a ponte deviazione Starleggia (zona campeggio)
- Torrente Val Loga: dal primo ponte sino alla confluenza con l'invaso di Montespluga

LIMITI DI INGRESSO IN ACQUA

Nei fiumi Adda e Mera, l'ingresso in acqua è consentito rigorosamente fino al ginocchio. Dopo l'apertura del temolo l'ingresso in acqua è permesso sino all'altezza dello stivale cosciale.

È ammesso il guado con divieto di esercitare la pesca durante lo stesso. L'ingresso in acqua nelle zone speciali è regolamentato dagli allegati previsti dal successivo art.15.

ECCEZIONI, DEROGHE E DIVIETI ALLE NORME GENERALI

1. Lago di Livigno. L'esercizio della pesca è consentito dal **1° maggio alla 2ª domenica di ottobre** nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica. **È consentita la cattura di numero 15 capi giornalieri di cui massimo 5 trote.** MISURE MINIME: Salmerino cm 24; trota Fario e Iridea cm 25. È vietata la cattura del Temolo. Permessi giornalieri con catture acquistabili dal **2 maggio 2019**. Tutto il pesce allamato di misura dovrà essere obbligatoriamente trattenuto fino al raggiungimento della quota consentita, è pertanto vietato trattenere pesce vivo in retini o altro. È vietata l'asportazione dei Bamali (sanguinerola) vivi o morti dal luogo di pesca.

Ogni pesce trattenuto (salmerino compreso) dovrà essere registrato singolarmente al momento della cattura utilizzando gli appositi spazi del libretto segna pesci.

È consentito l'esercizio della pesca da natante con le medesime modalità previste dal Regolamento nelle acque salmonicole della provincia di Sondrio 2019 nella porzione meridionale del lago dal punto di immissione del Fiume Spoel fino a delimitazione per tutta la larghezza del lago costituita da una cima intervallata da una sequenza di boe ben visibili ai natanti. La pesca da natante è consentita da una distanza minima di 50 metri dalla riva. Dalla 2ª domenica di marzo e fino all'apertura del lago di Livigno la pesca nel torrente Spoel e nei suoi immissari, è consentita sino alla confluenza del Rio Torto Qualora il livello dell'acqua dovesse superare tale punto, la pesca è consentita fino al limite del massimo invaso. È, altresì, consentita la pesca nel torrente Vallaccia.

È consentito pescare dalla barca con la tecnica "alla sonda" con l'utilizzo di un massimo di tre esche artificiali senza ardiglione

2. Invaso Val di Lei: la pesca è consentita dal 1° maggio alla seconda domenica di ottobre nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica.

3. Lago di Campagneda inferiore: la pesca è consentita con la sola mosca artificiale (coda di topo o moschera) senza obbligo di permesso aggiuntivo e limite di catture e misure come da regolamentazione generale (5 trote da cm. 25) .
4. Invaso di Frera e laghi della Valfontana (alpe Arasè): è consentita la cattura di n. 10 capi tra trote e salmerini, di cui non più di 5 trote di misura legale (cm 25), salmerino misura minima cm 22.
5. Laghi Palù, Publino, Emet, Scarolda e Nero di Avedo: il salmerino alpino può essere catturato senza limite di misura e di numero.
6. Lago di Acquafreggia (Valchiavenna): misura legale trota fario cm 30.
7. Lago Viola (Vadidentro): è consentita la cattura massima giornaliera di 5 capi di cui massimo 3 trote fario/iridea di misura minima di cm 35. Il lago è riservato alla sola pesca a mosca o "moschera" senza obbligo di permesso aggiuntivo.
8. Invasi di Madesimo, Fusino, Campo Tartano, Panigai, Moledana, Valle dei Ratti, Isola, Prestone, Villa di Chiavenna, Lovero, Ganda, Ardenno: valgono i tempi di pesca dalla 2ª domenica di marzo alla 2ª domenica di ottobre.
9. Torrente Scalcoggia: la pesca è consentita dal **28/04/2019**.
10. È consentito l'uso del piombo terminale per la pesca con la sanguinerola (bamalo) montato su amo singolo privo di ardiglione nei laghi alpini e bacini artificiali ove il bamalo stesso è presente.

DIVIETI PARTICOLARI E RELATIVE ZONE

È vietata la cattura del Temolo nel lago Viola, nel fiume Mera, nel tratto di fiume Adda dallo sbarramento del Baghetto al ponte di Boffetto, nel bacino imbrifero della valle Venina ivi compreso il bacino di Scais e in tutte le acque comprese nel bacino imbrifero di Livigno.

SANZIONI

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca e di quelle stabilite dal presente Regolamento o dai regolamenti dei permessi per l'esercizio della pesca nelle zone a regolamentazione speciale, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

Si procederà al sequestro degli attrezzi, dei mezzi e materiali che sono serviti per commettere l'infrazione nei casi previsti dalla Legge nonché alla confisca delle specie ittiche e della fauna acquatica pescate e comunque catturate in violazione delle richiamate leggi.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della re-immissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, con provvedimento della Commissione Disciplinare dell'UPS della provincia di Sondrio all'uopo istituita, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva delle acque pregiate della Provincia di Sondrio da un minimo di 10 giornate effettive di pesca ad un massimo di 200. In caso di infrazioni di estrema gravità al pescatore potrà essere comminata una sospensione anche superiore alle 200 giornate.

In caso di cattura del temolo in periodo di divieto, o di pesca a camolera in periodo o luogo in cui tale sistema non è consentito, l'esercizio della pesca di tali specie ittiche verrà precluso per il restante periodo dell'anno in corso, con eventuale prolungamento del periodo di sospensione anche per l'anno successivo.

A tal fine, in ogni caso di contestata infrazione nei confronti di pescatore aderente all'Unione Pesca, il pescatore dovrà consegnare all'Agente di Polizia Giudiziaria del Corpo di Vigilanza il libretto di legittimazione all'esercizio della pesca, libretto che gli verrà restituito dopo l'ultimazione del periodo di sospensione e dopo che avrà risarcito l'Unione Pesca degli eventuali danni causati.

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

- Qualora il pescatore dovesse catturare pesci che presentino segni di probabile malattia, è tenuto, nel limite del possibile, a farli pervenire alla sede dell'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio per i necessari accertamenti.
- Per effetto dell'affiliazione è fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di Polizia Giudiziaria del Corpo di Vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, caniere, tasche, automezzi e tende da campeggio ove potrebbero essere riposti pesci, esche o attrezzi inerenti alla pesca. Ogni associato ha il dovere di segnalare agli Agenti di P.G. o direttamente all'Unione Pesca Sportiva o all'Ufficio Pesca dell'Amministrazione Provinciale ogni infrazione accertata o casi di evidente inquinamento delle acque della Riserva; è inoltre tenuto a serbare il massimo rispetto dell'ambiente in cui esercita la pesca astenendosi in particolare dall'abbandonare rifiuti sulle rive o dal gettare nelle acque oggetti di ogni genere.

ZONE DI TUTELA ITTICA (NO-KILL)

L'esercizio della pesca nelle seguenti zone è consentito previo acquisto degli specifici permessi e disciplinato dal regolamento riportato sugli stessi e, per quanto applicabile, dal presente regolamento. Tutte le informazioni relative e gli specifici regolamenti sono disponibili (anche separatamente dal permesso) presso la sede UPS, presso i ns. punti vendita, nonché sul sito www.unionepecasondrio.it

Nelle zone a regolamentazione speciale (tranne le zone turistiche "FASCIA D") è obbligatorio essere in possesso di un guadino individuale.

Nelle zone a regolamentazione speciale è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Fascia A - Zone NO-KILL. Pesca a mosca con coda di topo galleggiante, tenkara o valsesiana

Tratti adibiti:

1. Fiume Adda: dal ponte Boffetto (Piaveda) al ponte Faedo (Faedo)
2. Torrente Masino: da ponte Militare (km 1,8 a valle dell'abitato di Cataeggio) sino all'ultima briglia in corrispondenza della galleria sulla strada provinciale per Valmasino
3. Fiume Adda: da 250 mt a valle del ponte di Traona a 150 mt a monte dello sfocio ex canale Enel
4. Fiume Mera: da ponte Gordona a ponte San Pietro

Fascia B - Zone NO-KILL. Pesca a mosca con coda di topo galleggiante, tenkara o valsesiana con il pagamento del permesso aggiuntivo € 50,00

Tratti adibiti:

1. **Torrente Viola: dall' attraversamento collettore di Isolaccia, alla confluenza del torrente Cadangola, compreso lo stesso per un tratto a monte di circa 500 m. sino al secondo ponte sulla pista ciclabile .**
2. Fiume Adda: da guado a valle confluenza t. Massaniga fino a briglie "Corten-Val Pola"
3. Fiume Adda: dallo sbarramento A2A (Grosio) a monte, fino all'altezza del campanile chiesa parrocchiale di Grosio
4. Torrente Liro: da confluenza torrente Bondeno/Vizziola sino a valle frazione Lirone (passerella);
5. Torrente Scalcoggia (Valchiavenna): da 500 mt a monte della confluenza del torrente Emet fino a ponte Val Cava (**apertura 28 aprile**)

Fascia B - Zone NO-KILL. Pesca a mosca con coda di topo galleggiante, tenkara o valsesiana senza il pagamento di permessi aggiuntivi

1. Fiume Adda: da campo sportivo sino a ponte Foro Boario (Tratto cittadino di Tirano)
2. Torrenti Lanterna-Mallero (zona Chiesa V.M.) da ponte di legno loc. Vassalini (t. Lanterna) sino 50 mt a valle prima briglia loc. Castelasch (zona opportunamente segnalata)
3. Fiume Mera: da ponte Guardia di Finanza fino al ponte "Consoli Chiavennaschi"

4. Val Loga: dalle sorgenti fino a primo ponte a monte del bacino di Montespluga
5. Fiume Adda nel comune di Sondalo da ponte S. Rocco a ponte Bolladore
6. **Torrente Vallaccia dal ponte Da Rez (SS 301) alla confluenza del ruscello a monte delle tee di Vallaccia**

ZONA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE (CON PRELIEVO)

Fascia C - Zone pesca a mosca sistemi coda di topo, moschera, tenkara o valesiana con il pagamento del permesso aggiuntivo di € 50,00 "zona con PRELIEVO"

Tratti adibiti:

1. Fiume Adda: da confluenza torr. Poschiavino, a valle sino al ponte di Stazzona
2. Fiume Adda: da centro sociale di Tresenda a valle sino a località Pescè

FASCIA C - Zone di pesca a mosca con coda di topo, tenkara, valesiana; spinning, moschera e camolera (quest'ultima anche con ami con ardiglione) con il permesso aggiuntivo di € 50,00 "zona con PRELIEVO"

1. Fiume Adda: da ponte di S. Giacomo di Teglio a località prismata di Nigola
2. Fiume Adda tra lo sfocio del "Malleretto" a valle dell'ex cava Rebai (inizio ovest tangenziale di Sondrio) sino al ponte di Caiolo
3. Fiume Mera: dal ponte di San Pietro sino al ponte Nave

4. Torrente Spoel dal ponte Bondi allo sfocio nel lago di Livigno (divieto della tecnica a camolera)

Fascia D - Zone pesca "Turistica" con il pagamento del permesso aggiuntivo di € 50,00

1. Lago di Foscagno (Valdidentro) (apertura 2 giugno)
2. Torrente Frodolfo (Bormio): dalla briglia sponda Gembrasca a confluenza con torrente Zebrù
3. Fiume Adda: da ponte di Lovero (Tirano) sino allo sbarramento A2A
4. Torrente Mallero - Chiesa in Valmalenco: da loc. Curlo sino a confluenza t. Lanterna (compresa ex zona bambini) (dal 22 giugno al 25 agosto)
5. Torrente Mallero (Sondrio): a monte prima briglia sotto cavalcavia SS 38, a ponte ferrovia
6. Fiume Adda: da ponte di Ganda (Morbegno) a sentiero per campo sportivo di Campovico
7. Fiume Mera (Chiavenna): da ponte Consoli Chiavennaschi a 250 metri a valle briglia ex. Agip
8. Torrente Scalcoggia (Madesimo): tratto cittadino dal ponte Hotel Andossi fino a ponte scuole elementari (dal 22 giugno al 25 agosto)

Fascia E: Zone riservate ai soci in possesso del permesso stagionale "BAMBINI" da € 30,00

1. T. Spoel da loc. Borch - ponte S. Giovanni
2. F. Adda: da ponte Capre sino a 100 mt a valle
3. F. Adda: da ponte Mazzo sino a 100 mt a monte
4. T. Lanterna: da campo sportivo di Lanzada a ponte di legno (loc. Vassalini)

VARIE

- Unione Pesca Sportiva si riserva di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittiogenici in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario, nonché per motivi agonistici nel rispetto del regolamento particolare per le gare.
- Unione Pesca Sportiva si riserva, altresì, di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale, nel rispetto della vigente normativa, regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.
- Il Comitato di gestione UPS è delegato a disporre il differimento della data di chiusura della stagione di pesca 2018, con relative modalità nel rispetto della vigente normativa; è altresì delegato nel corso dell'anno, per comprovate situazioni contingenti gestionali e tecniche, ad adottare opportune modifiche al regolamento.

REGOLAMENTO ZONE DI TUTELA ITTICA (NO-KILL) FASCIA "A"

Art. 1 LUOGHI DI PESCA

Il presente permesso consente l'esercizio della pesca a mosca in modalità no kill nelle seguenti acque:

- 1 Fiume Adda dal ponte di Boffetto (Piateda) al ponte Navetto (Faedo)
- 2 Fiume Adda da 250 mt a valle del ponte di Traona a 150 mt a monte dello sfocio ex canale Enel
- 3 Torrente Masino da ponte Militare (circa 1,8 km a valle di Cataeggio) sino alla corrispondente galleria S.P.della Valmasino,
- 4 Fiume Mera da ponte di Gordona al ponte di S. Pietro.

Art. 2 PESCATORI AMMESSI

L'esercizio della pesca nelle zone di fascia A è consentito ai pescatori che, oltre ad essere in possesso della Licenza Regionale, sono muniti di uno dei permessi specifici indicati nell'art.1 del Regolamento Generale ovvero.

- **Permesso stagionale Plus No-Kill** valido anche per tutte le zone a regolamentazione normale e speciale ad eccezione delle zone di fascia D.
- Abbonamento annuale zone di fascia A (acquistabile dai Soci Stagionali).
- Permesso stagionale ragazzi e bambini purchè dotato di timbro autorizzativo rilasciato dagli uffici UPS.
- **Giornaliero di tipo A** rilasciabile ai possessori di permesso stagionale UPS.
- **Giornaliero di tipo A** rilasciabile ai pescatori in possesso di licenza regionale non soci di UPS (valido per tutte le zone normali e speciali ad eccezione di quelle di fascia D).

Art. 3 SISTEMI DI PESCA CONSENTITI

La pesca è permessa con coda di topo galleggiante (mosca secca, sommersa, ninfa o streamer), tenkara o valesiana. Sono vietate le esche siliconiche e l'utilizzo degli "strike indicators"

Nella zona di Piateda la pesca è consentita utilizzando UNA SOLA mosca, ninfa o streamer montata su amo senza ardiglione, con apertura massima di mm.8 (come da esempio sotto riportato). Le dimensioni dell'esca finita non dovranno superare i 4 cm.

**DIMENSIONI MASSIME
ESCA FINITA 4 cm.**

Art. 4 TEMPI DI PESCA ED INGRESSO IN ACQUA

La pesca è consentita dall'apertura generale nei giorni di sabato, domenica, lunedì e mercoledì dalle ore 07,00 ad un ora dopo il tramonto del sole. La pesca termina la seconda domenica di ottobre salvo deroghe stabilite dal Comitato di Gestione.

Dall'apertura generale alla apertura del temolo l'ingresso in acqua è rigorosamente limitato al ginocchio e vige il divieto di guado. Dall'apertura del temolo fino alla chiusura generale è consentito l'ingresso in acqua.

Art: 5 RILASCIO DEI PESCI

È obbligatorio rilasciare tutti i pesci catturati di qualunque dimensione e specie.

È obbligatorio l'utilizzo del proprio guadino per salpare i pesci catturati che andranno rilasciati con ogni cura e nel più breve tempo possibile; il pesce va guadinato in acqua e mantenuto in acqua fino al rilascio, se l'amo è ben visibile nella bocca del pesce si slama il pesce e lo si libera, se l'amo non è visibile e la bocca del pesce è chiusa lo si libera tagliando il filo a ridosso dell'apparato boccale.

Art: 6 MODALITA' DI ACCESSO ALLE ZONE DI PESCA

Al fine di evitare una eccessiva concentrazione di pescatori, il numero di quanti vi possono accedere per ogni giornata di pesca è il seguente:

- Adda Piateda numero 60 pescatori;
- Adda Traona numero 40 pescatori;
- Torrente Masino numero 30 pescatori;
- Fiume Mera numero 40 pescatori.

I possessori dei permessi speciali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: Registrare sull'apposita bacheca il numero del permesso sia in entrata che in uscita sino all'esaurimento del numero previsto.

Art 7 DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

In caso di violazione delle leggi Regionali in materia di pesca e di quelle stabilite dal presente regolamento nonché dal Regolamento Generale che disciplina l'esercizio della stessa nelle acque a regolamentazione normale della Provincia di Sondrio, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il possessore del presente permesso dichiara di aver preso visione del suddetto regolamento generale, accettandolo, ogni sua eccezione rimossa, comprese le penalità ed i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, in caso di violazione delle norme contenute nel presente permesso, il pescatore verrà sospeso dall'esercizio della pesca per un periodo compreso tra un minimo di 10 giornate e tutto l'anno pescatorio. Ai possessori del permesso giornaliero potrà essere inibito il rilascio di altri permessi giornalieri per l'anno in corso.

REGOLAMENTO ZONE SPECIALI DI FASCIA "B" e "C"

Art. 1 LUOGHI DI PESCA

Il presente permesso consente di esercitare la pesca nelle zone a seguito elencate:

ZONE DI TUTELA ITTICA NO KILL FASCIA B RISERVATA A PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO GALLEGGIANTE, tenkara o valesiana con il pagamento di permessi aggiuntivi

- Torrente Viola: dall' attraversamento collettore di Isolaccia, alla confluenza del torrente Cadangola, compreso lo stesso per un tratto di circa 500 m. a monte, sino al secondo ponte sulla pista ciclabile .

- Fiume Adda da guado a valle della confluenza del T. Massaniga fino alla prima briglia "Corten Val Pola;
- Fiume Adda dallo sbarramento A2A a monte, fino all'altezza del campanile della chiesa parrocchiale di Grosio;
- Torrente Liro da confluenza T. Bodeno/Vizzola, a valle sino a frazione Lirone;
- Torrente Scalcoggia - Valchiavenna da 500 m. a monte della confluenza del T. Emet fino a ponte Val Cava (**apertura 28 aprile**)

ZONE DI TUTELA ITTICA NO KILL FASCIA B RISERVATA A PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO GALLEGGIANTE, tenkara o valesiana senza il pagamento di permessi aggiuntivi

- Fiume Adda: da campo sportivo sino a ponte Foro Boario (Tratto cittadino di Tirano)

- Torrenti Lanterna-Mallero (zona Chiesa V.M.) da ponte di legno loc. Vassalini (t. Lanterna) sino 50 mt a valle prima briglia loc. Castelasch (zona opportunamente segnalato)
- Fiume Mera: da ponte Guardia di Finanza fino al ponte "Consoli Chiavennaschi"
- Val Loga: dalle sorgenti fino a primo ponte a monte del bacino di Montespluga
- Fiume Adda nel comune di Sondalo da ponte S.Rocco a ponte Bolladore
- **Torrente Vallaccia da ponte Da Rez (SS 301) alla confluenza ruscello a monte della tee di Vallaccia.**

ZONE DI FASCIA C RISERVATE ALLA PESCA A MOSCA CON PRELIEVO

- Fiume Adda dallo sfocio del T. Poschiavino al ponte di Stazzona
- Fiume Adda dal Centro Sociale di Tresenda a valle sino a località Pescèe

ZONE DI FASCIA C RISERVATE ALLA PESCA A MOSCA, MOSCHERA, SPINNING E CAMOLERA CON PRELIEVO

- Fiume Adda compreso tra lo sfocio "Malleretto" a valle dell'ex Cava Rebai (inizio tangenziale di Sondrio) sino al ponte di Caiolo;
- Fiume Adda dal ponte di S.Giacomo di Teglio a valle sino alla località Prismata di Nigola;
- Fiume Mera dal Ponte di S.Pietro sino al ponte Nave (**Max 2 fario al giorno**).
- **Fiume Spoel da Pont Bondi allo sfocio nel lago di Livigno (con divieto della tecnica a camolera)**

Art. 2 PESCATORI AMMESSI

L'esercizio della pesca nelle zone di fascia B e C è consentito ai pescatori che, oltre ad essere in possesso della Licenza Regionale sono muniti di uno dei permessi specifici indicati nell'art. 1 del Regolamento Generale ovvero:

- Permesso Stagionale Plus No Kill
- Permesso stagionale ragazzi e bambini purchè dotato di timbro autorizzativo rilasciato dagli uffici UPS;
- Abbonamento Annuale alle zone di fascia B e C
- Giornaliero di tipo no kill

Art. 3 SISTEMI DI PESCA CONSENTITI

La pesca è permessa con coda di topo galleggiante (mosca secca, sommersa, ninfa o streamer) tenkara e valesiana; nelle zone di fascia C mosca e artificiali è consentito l'uso di qualsiasi coda, tenkara e valesiana, moschera, spinning (tutte le esche dovranno avere le ancorette ridotte ad amo singolo privo di ardiglione).

Camolera utilizzando anche ami muniti di ardiglione (dopo l'apertura del temolo).

In tali zone è consentito l'uso di esche siliconiche montate su attrezzatura specifica da spinning. È vietata qualsiasi zavorra o piombatura sulla lenza

È vietato detenere sul luogo di pesca esche ed attrezzi diversi da quelli consentiti nelle zone di tipo B e C

Art. 4 TEMPI DI PESCA E INGRESSO IN ACQUA

La pesca è consentita dall'apertura generale nei giorni di sabato, domenica, lunedì e mercoledì dall'alba ad un ora dopo il tramonto del sole. La pesca termina la seconda domenica di ottobre salvo deroghe stabilite dal Comitato di Gestione.

Dall'apertura generale all'apertura del temolo l'ingresso in acqua è rigorosamente limitato al ginocchio, Il guado è consentito ma la pesca è vietata durante il suo svolgimento. Dall'apertura del temolo fino alla chiusura generale è consentito l'ingresso in acqua.

Art. 5 PESCI CATTURABILI MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED EVENTUALE RILASCIO

Nelle zone di fascia B è obbligatorio rilasciare tutti i pesci catturati di qualunque dimensione e specie.

Nelle zone di fascia C è consentita la cattura di 15 capi con il limite di 2 capi giornalieri di cui massimo 1 temolo. È sempre vietato il trattenimento della trota marmorata e dei suoi ibridi. Ad esaurimento dell'abbonamento ne potranno essere acquistati altri.

La registrazione del temolo dovrà essere effettuata su tesserino stagionale segna pesci.

Per ogni cattura si provvederà immediatamente a segnare nell'apposita casella con penna a sfera indelebile la data, la zona dove si esercita la pesca e tracciare una crocetta sull'apposito quadratino del pesce catturato.

La misura minima della trota e del temolo è di cm. 40 (quaranta)

In caso di successive uscite nella giornata, il pescatore che abbia depositato il pesce pescato, dovrà, prima di riprendere la pesca, tracciare una linea orizzontale con penna a sfera indelebile sotto la riga riferita all'ultima cattura effettuata.

È obbligatorio l'utilizzo del proprio guadino per salpare i pesci catturati. Ove si intenda o sia fatto obbligo del rilascio i pesci andranno liberati con ogni cura e nel più breve tempo possibile.

Il pesce va guadinato in acqua e mantenuto in acqua fino al suo eventuale rilascio, se l'amo è ben visibile nella bocca del pesce si slama il pesce e lo si libera, se l'amo non è visibile e la bocca del pesce è chiusa lo si libera tagliando il filo a ridosso dell'apparato boccale.

Art. 6 ESTENSIONI

Il presente regolamento si applica per quanto applicabile anche alle zone di fascia B (elencate nel regolamento generale) ad ingresso libero.

Art.7 DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

In caso di violazioni delle leggi Regionali in materia di pesca e di quelle stabilite dal presente regolamento nonché dal Regolamento Generale che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque a regolamentazione normale della Provincia di Sondrio, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste

dalla normativa vigente.

Il possessore del presente permesso dichiara di aver preso visione del suddetto regolamento generale, accettandolo, ogni sua eccezione rimossa, comprese le penalità ed i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, in caso di violazione delle norme contenute nel presente permesso, il pescatore verrà sospeso dall'esercizio della pesca per un periodo compreso tra un minimo di 10 giornate e tutto l'anno pescatorio. Ai possessori del permesso giornaliero potrà essere inibito il rilascio di altri permessi giornalieri per l'anno in corso.

REGOLAMENTO ZONE TURISTICHE FASCIA "D"

Art.1 LUOGHI DI PESCA

Il presente permesso o abbonamento consente l'accesso alle seguenti zone di pesca:

- Lago del Foscagno (**dal 2 giugno 2019**)
- Torrente Frodolfo dalla briglia sponda Gembrasca alla confluenza del Torrente Zebrù
- Fiume Adda dal ponte di Lovero sino allo sbarramento A2A
- Torrente Mallero (Sondrio): a monte prima briglia sotto cavalcavia SS 38, a ponte ferrovia
- Torrente Mallero Chiesa Valmalenco da loc. Curlo a confluenza torrente Lanterna (**dal 22.06 al 25.08**)
- Fiume Adda dal ponte di Ganda (Morbegno) al sentiero per il campo sportivo di Campovico
- Fiume Mera dal ponte Consoli Chiavennaschi a 250 m. a valle brigli ex Agip.
- Torrente Scalcoggia (**dal 22.06 al 25.08**) tratto cittadino in Madesimo opportunamente palinato

Art. 2 PESCATORI AMMESSI

Sono ammessi alla pesca i Soci possessori dell'abbonamento alle zone turistiche di fascia D e i possessori dei permessi giornalieri zone turistiche fascia D.

Art. 3 CATTURE CONSENTITE

L'abbonamento consente la cattura di 15 capi in totale con il limite di 5 capi per giornata. Ad esaurimento potrà essere acquistato un ulteriore abbonamento. Il giornaliero consente la cattura di n. 5 capi nella stessa giornata.

Nelle zone turistiche (fascia D) è proibito trattenere temoli, trote marmorate o suoi ibridi eventualmente allamati.

Per ogni cattura si provvederà a segnare immediatamente nell'apposita casella con penna a sfera indelebile il numero progressivo delle catture giornaliere, la data, la zona ove si esercita la pesca e tracciare una crocetta sull'apposito quadratino del pesce catturato. In caso di infrazione relativa alla mancata segnatura verranno asportate le fustelle relative al pesce catturato.

In caso di successive uscite nell'arco della giornata, il pescatore che abbia depositato il pesce pescato, dovrà, prima di riprendere la pesca, tracciare una linea orizzontale con penna a sfera indelebile sotto la riga relativa all'ultima cattura segnata.

Art. 4 TEMPI DI PESCA

Nelle zone di fascia "D" la pesca è consentita nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica con inizio alle ore 07.00 e termine un'ora dopo il tramonto.

Con il presente permesso, qualora il Comitato di Gestione, a norma del regolamento, posticipasse la chiusura, si potrà esercitare la pesca anche dopo la chiusura generale. Durante l'eventuale prolungamento è fatto obbligo di trattenere le trote iridee allamate se di misura. Tutte le altre specie dovranno essere rilasciate usando le cautele previste dall'art.8 del Regolamento Generale.

Art. 5 SISTEMI DI PESCA

Sono permessi tutti i sistemi consentiti dal Regolamento Generale.



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 160 del 15/02/2019

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO
SULLE MODALITÀ DI PESCA DILETTANTISTICA DELLE ACQUE DI TIPO
B DEL BACINO DENOMINATO "N° 13 - PROVINCIA DI SONDRIO", AI
SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2/2018 .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 15/02/2019

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente